

Si chiede come è regolamentata e quali limiti sussistono all'utilizzo per scopi didattici di materiali coperti da diritto di autore.

IN SINTESI

La legge sul diritto di autore (art. 70 l. 633/1941) consente le riproduzioni parziali di opere altrui ("Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera") e la loro comunicazione al pubblico purché funzionali a fini di critica e discussione e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Inoltre, se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l'utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

È necessario che il riassunto, la citazione o la riproduzione siano "sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore."

Si tratta di una norma eccezionale rispetto alla regola generale che riconosce il diritto esclusivo dell'autore alla pubblicazione ed utilizzazione economica dell'opera. Quindi per il resto si ridistende la disciplina generale sulla pubblicazione di opere indipendentemente dal mezzo di riproduzione e comunicazione al pubblico impiegato (internet, stampa, videoproiezione...).

Anche ove si impieghi l'opera altrui nei limiti di cui all'art. 70, è buona cautela ricordare agli utenti nel sito in cui sono reperibili le slides oppure in una slide iniziale nel caso di proiezione off line, i limiti all'uso dei materiali riprodotti.

È esente da tali limitazioni e dal rischio di contenzioso l'impiego di materiale autoprodotta o rielaborato personalmente.

Iniziamo col dire che per rispondere alla domanda occorrerà verificare che i materiali, che si intende utilizzare per fini didattici, siano oggetto di diritto di autore.

Oggetto del diritto di autore.

Secondo l'art. 2575 del Codice Civile (da ora in poi c.c.) e l'art. 1 della legge sul diritto d'autore (l. 633/1941 da ora in poi l.d.a.) sono oggetto di diritto di autore **le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.**

Al secondo comma dell'art. 1 l.d.a. è stabilito: *"sono altresì protetti i programmi per elaboratore... e le banche di dati"*.

L'art. 2 della legge precisa poi: "Sono comprese nella protezione:

- 1) [le opere letterarie](#), drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) [le opere e le composizioni musicali](#), con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) [le opere coreografiche e pantomimiche](#), delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) [le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative](#) similari, compresa la scenografia;
- 5) [i disegni e le opere dell'architettura](#);
- 6) [le opere dell'arte cinematografica](#), muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

- 7) [le opere fotografiche](#) e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- 8) [i programmi per elaboratore](#), in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
- 9) le [banche di dati](#) di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
- 10) le [opere del disegno industriale](#) che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico."

Va detto che l'elenco non è tassativo e che dottrina e giurisprudenza hanno poi esteso le suddette categorie in via interpretativa. In particolare ai nostri fini ritengo importanti le seguenti estensioni giurisprudenziali:

- le tesi di laurea, quale risultato creativo dell'attività del laureando (App. Perugia 22 febbraio 1995)
- gli appunti di lezioni universitarie, distinte in argomenti (App. Perugia, 22 febbraio 1995).

Per essere oggetto di diritto di autore occorre anche che l'opera abbia **carattere creativo**.

L'art. 1 l.d.a. stabilisce infatti che sono protette le "opere dell'ingegno di carattere creativo".

Il carattere creativo viene dedotto dalla **novità e originalità** delle opere. Si ritiene che non abbiano tali caratteri ad esempio foto meramente riprodotte della realtà prive di valore artistico (Trib. Torino 1.6.2012). Comunque la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienze nella materia (*ex plurimis* Trib. Milano 13.12 2015).

Sempre con riferimento alla novità e originalità, va detto che la violazione del diritto di autore è esclusa quando si ha creazione di una **nuova opera** attraverso la rielaborazione di un'opera con carattere di autonomia ed originalità (Trib. Firenze 23.11.2006). Ove a fini didattici si usino materiali di altri autori ma in una forma rielaborata personalmente tale da presentare caratteri di originalità, gli autori delle opere originarie non potranno far valere diritti di esclusiva e anzi, il docente "rielaboratore", potrà vantare un diritto proprio alla pubblicazione e utilizzo economico di tale "nuova opera".

L'opera di ingegno deve poi trovare una forma espressiva percepibile all'esterno. Sul punto occorre **distinguere ai fini della tutela tale forma dal contenuto**, che secondo l'opinione dominante esulerebbe dalla tutela autoriale. Sarebbero contenuto le informazioni, idee, teorie, ecc.. "Non si estende, specie per quanto attiene alle opere di carattere scientifico, al contenuto ed agli insegnamenti che, attraverso l'opera, possono essere impartiti. Pertanto, l'esclusiva cade solo sull'espressione formale, cioè sulla soluzione espressiva del discorso scientifico, ma non pure sul contenuto intellettuale intrinseco dell'opera, o sull'insegnamento che da esso può trarsene, dovendo questo invece rimanere a disposizione di tutti, per il progresso delle scienze e della cultura generale" (Tribunale Bari, sez. V, 11/03/2014).

Normativa di riferimento per uso a fini didattici di opere coperte dal diritto di autore

Con riferimento all'uso didattico di opere che sarebbero coperte dal diritto di autore le norme di riferimento sono:

- [L 20 giugno 1978 n. 399, Art. 10](#) (legge di ratifica della convenzione di BERNA)

“1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.

2) Restano fermi gli effetti della legislazione dei Paesi dell'Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per quanto concerne la facoltà d'utilizzare lecitamente opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell'insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purché una tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.

3) Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dell'autore.”

Quindi la convenzione rinvia alla legge nazionale per quanto riguarda la riproduzione per finalità di insegnamento. La normativa nazionale di riferimento è:

- [L 22 aprile 1941 n. 633 \(l.d.a.\), Art. 70](#)

“1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.”

La norma prevede un'eccezione alla regola di cui agli artt. 2577 c.c. e 12 l.d.a. per cui l'autore dell'opera ha diritto esclusivo di pubblicarla e di utilizzarla economicamente. Essendo una norma eccezionale se ne può proporre solo un'interpretazione stretta non potendo essere applicata analogicamente ad ipotesi simili.

Per il resto si ridistende la disciplina generale sulla pubblicazione di opere indipendentemente dal mezzo di riproduzione e comunicazione al pubblico impiegato (internet, stampa, videoproiezione...)

Al comma 1 dell'art. 70 si fa riferimento a RIPRODUZIONI PARZIALI "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera" LADDOVE LA RIPRODUZIONE DEVE ESSERE FUNZIONALE AL FINE DI CRITICA E DISCUSSIONE SENZA COSTITUIRE CONCORRENZA ALL'UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'OPERA. Potrebbe ad esempio costituire concorrenza alla utilizzazione economica la riproduzione che, ancorché parziale, svii i potenziali acquirenti dall'acquistare l'originale perché avente ad oggetto le parti di maggiore interesse. Inoltre una riproduzione totale e non funzionale allo scopo suddetto esula dalla eccezione di cui all'art. 70 l.d.a. e importa una violazione del diritto di autore.

Laddove la riproduzione sia per fini di INSEGNAMENTO O RICERCA SCIENTIFICA occorre che l'uso non avvenga per fini commerciali. "Premesso che l'utilizzazione didattica è libera se non avviene a scopo di lucro, non si può dedurre la libertà d'uso dell'opera dalla sussistenza del solo fine didattico. Occorre infatti accertare, oltre a tale finalità, anche la totale assenza del predetto scopo nell'uso stesso dell'opera, che, peraltro, deve per definizione essere ritenuto sussistente tutte le volte che dell'opera si faccia un uso economico"(Cassazione civile, sez. I, 01/09/1997, n. 8304).

In base al comma 3 dell'art. 70 occorre infine che IL RIASSUNTO, LA CITAZIONE O LA RIPRODUZIONE siano "SEMPRE ACCOMPAGNATI DALLA MENZIONE DEL TITOLO DELL'OPERA, DEI NOMI DELL'AUTORE, DELL'EDITORE."

Al comma 1 bis dell'art. 70 l.d.a. (inserito dalla legge 9.1.2008, n. 2) sono introdotte regole particolari per la riproduzione via internet di IMMAGINI o musica. Se ne ammette la riproduzione purché a titolo gratuito per fini di insegnamento o ricerca e infine purché le immagini presentino una definizione deteriore rispetto agli originali.

La norma non dà soluzione al caso in cui terzi, che possano aver acquisito le immagini grazie alla riproduzione delle stesse per fini didattici nei limiti di legge, ne facciano un uso in violazione del diritto d'autore. Da notare come tale ipotesi possa presentarsi sia nel caso in cui il docente abbia archiviato le immagini su un'apposita piattaforma on line sia che il docente si sia limitato a proiettare le immagini a lezione consentendo agli studenti l'archiviazione attraverso smart phone, ipad ecc. Si pensi allo studente che acquisisce le immagini di slides riprodotte in aula e le utilizza a fini commerciali (ad esempio vendita di un book che raccoglie i materiali proiettati in aula su cui probabilmente si concentrerà l'esame).

Il problema dovrà essere risolto attraverso le regole generali in materia di responsabilità civile art. 2043 ss. c.c..

Del danno all'autore e all'editore dell'opera originale, a nostro avviso, è responsabile lo studente ove il docente abbia riprodotto l'opera nei limiti di legge di cui sopra. Per

quanto la riproduzione in aula possa aver facilitato tale violazione, pare difficile attribuire un concorso di colpa al docente il che importerebbe di rinvenire a carico del docente stesso la presenza di obblighi di controllo e prevenzione difficilmente attuabili nella dinamica dei corsi universitari. Riteniamo ad ogni buon conto una buona cautela ricordare nel sito in cui sono reperibili le slides oppure in una slide iniziale nel caso di proiezione off line, i limiti all'uso dei materiali riprodotti.

Come detto inoltre è esente da tali limitazioni nella riproduzione e pubblicazione nonché dal rischio di contenzioso l'impiego di materiale autoprodotta o rielaborato personalmente.

Sara Landini
Dipartimento di Scienze Giuridiche